

Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

Sezione A - Agenti

Indice

- [Requisiti per l'iscrizione](#)
- [PEC](#)
- [Contestuale iscrizione nella sezione E](#)
- [Modalità di iscrizione](#)
- [Operatività](#)
- [Adempimenti annuali](#)
- [Obblighi di comunicazione da parte degli intermediari](#)
- [Aggiornamento professionale](#)
- [Passaggio di sezione](#)
- [Collaboratori](#)
- [Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE](#)
- [Cancellazione dal registro](#)
- [Reiscrizione](#)
- [Collaborazioni tra intermediari di primo livello](#)
- [Informativa precontrattuale](#)
- [Regole generali di comportamento](#)
- [Separazione patrimoniale Fideiussione bancaria](#)
- [Intermediazione a distanza](#)

Requisiti per l'iscrizione

(artt. 8, 13 e 14 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Persona fisica

- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- superamento della prova d'idoneità;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell'abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell'abrogato Albo Broker alla data del 24/10/2006 (data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 5/2006 – Cfr. Artt. 63 e 64).

Società

- avere la sede legale in Italia;
- avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione A del registro;
- non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici.

Per l'esercizio dell'intermediazione riassicurativa, da sola o congiuntamente all'intermediazione assicurativa, le società devono altresì disporre di un capitale sociale interamente versato non inferiore a € 120.000,00, nonché, in caso di esercizio di entrambe le attività, assicurativa e riassicurativa:

- avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte;
- disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività.

PEC

(art. 4 del Reg. IVASS n. 8/2015)

Le persone fisiche e le società iscritte nella sezione A sono obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata che deve essere riportato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Contestuale iscrizione nella sezione E

(art. 4 comma 4 Reg. ISVAP n. 5/2006)

In deroga al divieto di contemporanea iscrizione in diverse sezioni del RUI, le persone fisiche e le società iscritte nella sezione A possono essere contestualmente iscritte nella sezione E nel caso in cui dichiarino di svolgere in una delle due sezioni incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto (con esclusione dei rischi accessori).

Gli intermediari iscritti in sezione A come agenti non operativi possono assumere incarichi di distribuzione relativi a qualunque ramo nella sezione E.

Modalità di iscrizione

(artt. 12 e 16 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Occorre presentare all'IVASS domanda di iscrizione mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella domanda di iscrizione è necessario attestare l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Operatività

(artt. 8, 13 e 36, comma 2, del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Persona fisica

La persona fisica è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Tale dichiarazione va resa in sede di istanza di iscrizione mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Finché la dichiarazione non viene resa, la persona fisica è iscritta come non operativa, con la conseguenza che gli eventuali collaboratori non verranno iscritti al RUI, né potrà ricevere incarichi agenziali.

Se la dichiarazione viene resa nell'istanza di iscrizione, è possibile richiedere, contestualmente alla propria iscrizione, anche l'iscrizione nella sezione E dei propri addetti all'esterno dei locali, tramite la compilazione del [modello elettronico PDF](#).

In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell'attività è subordinata:

- al possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività
- al conseguimento dell'aggiornamento professionale (cfr. articolo 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014).

Entro il 5 febbraio di ogni anno va comunicato l'avvenuto rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#). In caso contrario, decorsi 90 giorni, la mancata comunicazione di rinnovo comporta l'iscrizione nel registro come intermediari inoperativi.

Società

La società è iscritta come operativa se dichiara di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Tale dichiarazione va resa nell'istanza di iscrizione mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Finché la dichiarazione non viene resa, la società è iscritta come non operativa con la conseguenza che gli eventuali collaboratori non verranno iscritti al RUI, né potrà ricevere incarichi agenziali.

Se la dichiarazione viene resa nell'istanza di iscrizione, è possibile richiedere, contestualmente all'iscrizione della società, anche l'iscrizione nella sezione E dei relativi addetti all'esterno dei locali, tramite la compilazione del [modello elettronico PDF](#).

In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell'attività è subordinata al possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività.

Entro il **5 febbraio** di ogni anno va comunicato l'avvenuto rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#). In caso contrario, decorsi 90 giorni, la mancata comunicazione di rinnovo comporta l'iscrizione nel registro come intermediari inoperativi.

Adempimenti annuali

(art. 37 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

- [pagamento del contributo annuale di vigilanza;](#)
- [rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile.](#)

ATTENZIONE: l'avvenuto rinnovo della polizza o la conferma di efficacia della polizza pluriennale, va comunicato entro il **5 febbraio** di ogni anno, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Decorsi 90 giorni, l'intermediario è iscritto come inoperativo.

Obblighi di comunicazione (art. 36 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve comunicare all'IVASS

entro **5 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento:

- la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- la ripresa dell'attività, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

entro **20 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia:

- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine o le cessazioni alla carica di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione A, la comunicazione dovrà essere resa esclusivamente dalla società, tramite l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#).
- l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività, tramite l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#);

entro **10 giorni** lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha notizia:

- l'interruzione del rapporto di collaborazione con gli intermediari iscritti nella sezione E, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#).

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Aggiornamento professionale **(Reg. IVASS n. 6/2014)**

La persona fisica iscritta nella sezione A del registro aggiorna, con cadenza **biennale**, le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI.

L'aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning). In ciascun anno solare l'agente effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento.

L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.

La persona fisica iscritta nella sezione A del registro temporaneamente non operante non è tenuta all'aggiornamento professionale durante il periodo di inoperatività.

Tuttavia, prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione:

- se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettua un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine;
- se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettua un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore.

Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

Passaggio di sezione

(art. 29 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Persona fisica

La persona fisica iscritta nella sezione A del registro può passare ad altra sezione, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Società

La società iscritta nella sezione A del registro può passare ad altra sezione, mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Collaboratori

(art. 24 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A che si avvale di addetti operanti all'esterno dei propri locali deve chiederne l'iscrizione nella [sezione E](#) mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Non è necessario procedere all'iscrizione nella sezione E dei collaboratori e/o dipendenti che operano esclusivamente all'interno dei locali agenziali. Tuttavia gli stessi devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l'iscrizione nella sezione E (cfr. art. 42 Regolamento IVASS n. 5/2006).

Estensione dell'attività in altri Stati membri dello SEE

(art. 31 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario iscritto nella sezione A che intende operare in altri Stati membri del SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare all'IVASS mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere

scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ove non sussistano elementi ostativi, l'IVASS notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione dell'intermediario interessato di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente quest'ultimo.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'Autorità estera, l'IVASS provvede alla registrazione e pubblicazione di tale operatività nel Registro.

Cancellazione dal registro

(art. 26 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

La cancellazione dal Registro può avvenire su **richiesta** dell'iscritto mediante l'utilizzo del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella richiesta è necessario attestare di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

L'IVASS procede alla cancellazione **d'ufficio** dell'intermediario, tra gli altri casi, per:

- radiazione;
- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, acquisizione dello status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
- perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 5/2006 (polizze di responsabilità civile professionale);
- mancato versamento del contributo di vigilanza.

N.B. La comunicazione di inoperatività o di cessazione dell'incarico agenziale non comporta la cancellazione automatica dal Registro.

Reiscrizione

(artt. 27 e 28 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario cancellato può chiedere la **reiscrizione** mediante l'utilizzo [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella richiesta è necessario attestare l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

ATTENZIONE: ogni messaggio PEC può contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione

N.B. Ai fini della reiscrizione della persona fisica nella sezione A del registro rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione. Pertanto, non devono sostenere la prova di idoneità coloro che:

- sono stati iscritti e cancellati dalla sezione A o B del registro;
- abbiano già superato la prova di idoneità indetta dall'IVASS (dopo l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 5/2006);
- erano iscritti nell'abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell'abrogato Albo Broker alla data del 24/10/2006 (data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 5/2006 – Cfr. Artt. 63 e 64).

Tuttavia, ai fini della reiscrizione, la persona fisica deve avere effettuato:

- un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore, se la domanda di reiscrizione è presentata entro due anni dalla cancellazione;
- un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore, se la domanda di reiscrizione è presentata dopo 2 anni dalla cancellazione;

Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

L'intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza può essere reinscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.

L'intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reinscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 114 del Codice delle assicurazioni private.

La persona fisica cancellata dal registro per radiazione può essere reinscritta solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso il superamento di una nuova prova di idoneità.

Collaborazioni tra intermediari di primo livello

(art. 22 DL 179/2012)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, nonché gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro degli intermediari medesimi, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 22 del DL 179/2012. In particolare, detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del Registro o nell'Elenco annesso, sia tra di loro reciprocamente, sulla base di accordi formalizzati e a condizione che al cliente sia fornita:

- una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari;
- l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi della norma citata rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a causa dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Informativa precontrattuale

(art. 49 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'intermediario deve affiggere nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento, redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'[allegato 7A](#), che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari iscritti nel RUI.

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l'intermediario consegna al contraente:

- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'[allegato 7B](#);
- nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 7A;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, gli allegati 7A e 7B sono consegnati al cliente solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.

Regole generali di comportamento

(art. 47 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione gli intermediari devono:

- comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
- osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;

- acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
- agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

Riservatezza

Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta.

Incasso premi

Gli intermediari assicurativi non possono ricevere denaro contante in pagamento di premi assicurativi:

- nel ramo vita, qualunque sia l'importo del premio;
- nei rami danni diversi dalla r.c.auto, per importi di premio che eccedano i 750,00 euro annui per ciascun contratto.

Il divieto non opera per il ramo r.c.auto e per le garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c.auto. Per tali garanzie (principali e accessorie) il limite di accettazione del contante da parte dell'intermediario coincide pertanto con le soglie fissate dalle disposizioni generali antiriciclaggio.

Conflitto di interessi

(Artt. 48 - 50 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

È fatto divieto agli intermediari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di intermediario e di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative.

In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

L'informazione relativa a potenziali situazioni di conflitto di interesse è resa nell'allegato 7B.

Adeguatezza

(art. 52 del Reg. ISVAP n. 5/2006)

Gli intermediari in fase precontrattuale, acquisiscono dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

Gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in

funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

Separazione patrimoniale Fideiussione bancaria (artt. 54 e 54 bis del Reg. ISVAP n. 5/2006)

I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

Il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal pagamento.

Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

Gli intermediari plurimandatari adottano procedure idonee a garantire, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Tali regole non operano per coloro che abbiano stipulato una fideiussione bancaria per un importo almeno pari al quattro per cento dei premi incassati (al netto degli oneri fiscali), con un minimo di quindicimila euro e che operi come garanzia a prima richiesta

Intermediazione a distanza

(artt. 58 e ss. del Reg. ISVAP n. 5/2006)

L'agente che si avvale di tecniche di comunicazione a distanza nella distribuzione di prodotti assicurativi è tenuto a rispettare le regole di intermediazione assicurativa, commercializzazione a distanza di prodotti finanziari, di vendita a distanza di prodotti assicurativi.

Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario gli rende noti:

- gli elementi informativi di cui all'allegato 7B;
- la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
- il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.

Attività di intermediazione tramite call center

Gli agenti che si avvalgono di un call center:

- assumono la piena responsabilità dell'operato dei relativi addetti;

- nominano un collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività di intermediazione a distanza svolta dal call center;
- assicurano che:
 - gli addetti del call center siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, e aggiornino periodicamente le proprie competenze professionali
 - gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell'intermediario per il quale operano;
 - il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'intermediario ovvero con il collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività del call center;
 - le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
 - le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Attività di intermediazione tramite internet

Se l'agente esercita l'attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve indicare:

- i dati identificativi dell'intermediario;
- l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata.